

## **DECRETO 10 marzo 2000, n.183**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261;

Vista la direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la direttiva n. 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 10 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 7 febbraio 2000;

### **A d o t t a il seguente regolamento:**

#### **Art. 1.**

1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261, e' modificato come segue:

A) all'articolo 2, comma 5, e' aggiunta la seguente lettera e):

"e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati";

B) all'articolo 15:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art.

14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII";

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto basta";

3) il comma 3 e' modificato come segue:

1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata";

2) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111";

C) l'allegato IX e' modificato come segue:

1) dopo la voce "E 466 Carbossimetilcellulosa" e' aggiunta la voce "E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente";

2) dopo la voce "E 640 Glicina e suo sale di sodio" e' aggiunta la voce "E 920 L-Cisteina(\*)";

3) dopo la voce "E 948 Ossigeno" e' aggiunta la voce "E 1103 Invertasi";

4) dopo la voce "E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio" e' aggiunta la voce "E 1451 Amido acetilato ossidato";

(\*) Puo' essere usata come agente di trattamento delle farine.

#### **Tabelle**

non inserite

#### **Art. 2.**

1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto e' vietato a partire dal 4 novembre 2000; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 4 novembre 2000, non conformi al presente decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

2. E' abrogato il decreto ministeriale 24 giugno 1998, n. 261.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 marzo 2000

Il Ministro: Bindi

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2000

Registro n. 2 Sanita', foglio n. 49

## **NOTE:**

### **Avvertenza:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### **Note alle premesse:**

- Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente:

"Art. 5. - È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) - f) (omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali".

- Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, citata, è il seguente:

"Art. 22. - Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la Sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la Sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti".

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

### **Nota all'art. 1, comma 1, lettera A):**

- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

"1. Il presente decreto disciplina gli additivi alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati come ingredienti nella fase di produzione o preparazione dei prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma modificata.

2. Le categorie degli additivi alimentari sono riportate nell'allegato I.

3. L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell'allegato I avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una categoria non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni.

4. I criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari sono riportate nell'allegato II.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) ai coadiuvanti tecnologici come definiti all'art. 1, comma 2;

b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali;

c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione;

d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le vitamine;

e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati."

#### **Nota all'art. 1, comma 1, lettera B):**

- Il testo vigente dell'art. 15 del citato decreto n. 209/1996, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente "Art. 15. - 1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII.

2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2 ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto basta.

3. Salvo laddove sia specificamente previsto, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai seguenti prodotti:

a) prodotti alimentari non lavorati;

b) miele, come definito nella legge 12 ottobre 1982, n. 752;

c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati;

d) burro;

e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata;

f) prodotti latticini non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi;

g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e acqua di sorgente;

h) caffè' (escluso il caffè' istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè';

i) the in foglie non aromatizzato;

l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139;

m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato);

o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni riportate nell'allegato XIII;

p) prodotti alimentari elencati nell'allegato X che possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli allegati XI e XII alle condizioni specificate negli stessi.

4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.

5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIV possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate.

6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d'impiego indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso.

8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate (così' come modificato dal decreto n. 250/1998).

8-bis. L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi (così' come modificato dal decreto n. 250/1998)".

**Nota all'art. 1, comma 1, lettera C):**

- L'allegato IX del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli "additivi alimentari di cui e' generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari non citati all'art. 15, comma 3".

**Nota all'art. 1, comma 1, lettera D):**

- L'allegato X del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei "prodotti alimentari in cui puo' essere utilizzato un numero limitato di additivi dell'allegato IX".

**Nota all'art. 1, comma 1, lettera E):**

- L'allegato XI del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei "conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi" e precisamente:

- a) parte "A" - Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati;
- b) parte "B" - Anidride solforosa e solfiti;
- c) parte "C" - Altri conservanti;
- d) parte "D" - Altri antiossidanti.

**Nota all'art. 1, comma 1, lettera F):**

- L'allegato XII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli "altri additivi ammessi".

**Nota all'art. 1, comma 1, lettera G):**

- L'allegato XIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli "additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia" e precisamente:

- a) nella "parte 1" gli "additivi alimentari ammessi in alimenti per lattanti in buona salute";
- b) nella "parte 2" gli "additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute";
- c) nella "parte 3" gli "additivi alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento e per bambini in buona salute";
- d) nella "parte 4" gli "additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia per scopi medici speciali".

**Nota all'art. 1, comma 1, lettera H):**

- L'allegato XIV del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei "coadiuvanti e solventi veicolanti ammessi".